

N. R.G. 72809/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 72809/2015 promossa da:

[REDACTED] SRL (c. f. 04984600967), con il patrocinio dell'avv. LORENZI EVA,
domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico

- parte attrice -

nei confronti di:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]) con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] domiciliata presso il difensore con
indirizzo telematico

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, alla luce dell'elaborato peritale depositato dal ctu Dott.ssa Goldoni che ha riscontrato che la somma illegittimamente incamerata dalla banca a titolo di interessi e commissioni non dovute nel corso del rapporto è pari ad € 42.672,19 (in luogo di quella di € 44.537,10 rilevata dal Dr.circosta) così giudicare
in via principale:condannare banca popolare di milano a restituire a [REDACTED] la somma di e 42.672,19 osì come quantificata nella relazione peritale del ctu dott.ssa Goldoni;
in via subordinata: qualora la s.v. dovesse decidere di discostarsi da quanto riscontrato dal ctu, voglia così giudicare: a) accertata l'invalidità degli interessi anatocistici incamerati dalla banca, in quanto non oggetto di specifica pattuizione (art. 6 delibera cicr 1.7.2000) condannare la convenuta al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 29.501,12; b) accertata l'invalidità di tute le commissioni di massimo scoperto e cmdf applicate in quanto



indeterminate e/o indeterminabili e/o non previste contrattualmente, condannare la banca a restituire alla micos la somma di € 6.653,82 evidenziata dal perito;c) accertata l'invalidità della determinazione delle somme addebitate alla [redacted] al conto corrente n°70 a titolo di spese e oneri connessi all'erogazione delo reddito condannare la banca a restituire a Micos la somma di € 8.382,16 indicata in perizia;

in ogni caso: il tutto oltre interessi legali dalla domanda di mediazione del 16 giugno 2015 (doc.17) al saldo, oltre € 68,00 quale costo relativo alla mediazione avanti alla camera arbitrale di Milano, € 1923,84 per la perizia del Dr.Circosta come da fattura allegata, € 518,00+27,00 per contributo unificato e marca nonché tassa di registro; con vittoria di diritti e onorari, anche di mediazione, oltre iva e cpa e oneri accessori da distrarsi in favore dello scrivente legale.

Si allega nota spese e fatture Dr.Circosta.

Conclusioni di parte convenuta

Conclusioni nell'interesse della [redacted] quale incorporante per fusione la [redacted] s.p.a..

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione cosi' giudicare:

- nel merito, previo accertamento della validita' e della efficacia del contratto di conto corrente n. 74 ovvero della intervenuta convalida del suddetto contratto da parte della [redacted] r.l., respingere tutte le domande proposte dalla precitata [redacted] s.r.l. perche' infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata di merito, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, accertare la mancata violazione da parte della [redacted] della normativa in materia di usura e, in ogni caso, qualora, in via del tutto denegata, detta normativa dovesse risultare violata, applicare la riduzione del tasso di interesse al valore corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato;
- sempre in via subordinata di merito, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, applicare l'anatocismo trimestrale; nonche' applicare i tassi di interesse e le altre condizioni convenute dalle parti;
- nel denegato caso in cui si rendano attuali le conclusioni di cui ai punti che precedono, limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati secondo i criteri sopra descritti e quelli addebitati sul conto;
- in via istruttoria, non ammettere il richiesto ordine di esibizione ed ulteriori indagini contabili.

Con il favore delle spese e dei compensi di causa.

La Banca Popolare di Milano dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, anche istruttoria, dovesse essere formulata dalla parte attrice in questa fase del giudizio, attese le preclusioni maturate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.



1. Oggetto

Oggetto di causa è il contratto di conto corrente bancario n. 74, aperto dalla società attrice in data 26/9/2005 presso la filiale di Sedriano della [REDACTED], poi incorporata nella convenuta [REDACTED] e chiuso in data 30/9/2015 con saldo 0 (v. doc. "13.2015" att.).

In relazione a tale rapporto parte attrice ha lamentato addebiti illeciti a vario titolo, chiedendone la ripetizione.

2. Tasso debitore

La contestazione circa la misura degli interessi debitori applicata è fondata nei limiti di seguito precisati.

Sia parte attrice (v. doc. 1 e 1b att.) che la banca convenuta (v. doc. 1 conv.) hanno prodotto in parte il contratto di apertura del c/c concluso in data 26/9/2005; più precisamente è stata prodotta la lettera della società di accettazione della proposta della banca, che fa riferimento a condizioni generali invece non prodotte, e il documento di sintesi, relativo sia alle condizioni economiche che alle clausole contrattuali, sottoscritto dalla società. Nella sezione economica è tra l'altro indicato il tasso debitore per scoperto, sia nominale che effettivo.

Come fondatamente rilevato da parte attrice, però, è certo che dal IV trimestre del 2005 la società godesse di un affidamento inizialmente per euro 25.000,00, perché ciò è indicato nell'estratto conto al 31/12/2005, alla voce "Dettaglio fidi". Tuttavia il tasso debitore ultralegale per gli affidamenti non risulta convenuto tra le parti, come richiesto dall'art. 117 TUB, prima del contratto di affidamento del 9/9/2011 (v. doc. 2 att.). Pertanto si è provveduto al ricalcolo del conto con applicazione fino all'8/9/2011 per gli affidamenti del tasso sostitutivo pari al rendimento lordo minimo del BOT annuali emessi nel 12 mesi antecedenti il contratto, a norma dell'art. 117, comma 7, lett. a), TUB.

3. Commissioni

Analogamente nel documento di sintesi citato le parti hanno convenuto la CMS solo per gli utilizzi allo scoperto, mentre la commissione disponibilità fondi (CDF) è stata pattuita solo in occasione dell'affidamento del 9/9/2011. Pertanto in sede di ricalcolo sono state eliminate le CMS applicate entro il fido concesso e le CDF applicate prima del 9/9/2011,



perché in difetto di accordo tra le parti nessun onere può gravare sul correntista.

Parte attrice, invece, ha ritenuto la CMS comunque nulla per indeterminatezza, perché indicata nel documento di sintesi solo nella misura percentuale. La tesi però non è condivisibile, perché diversamente da quanto allegato dalla parte nel documento di sintesi – che essendo sottoscritto ha valore negoziale – è indicata sia la base di calcolo della commissione e cioè l'extra fido, sia la frequenza trimestrale di applicazione, di modo che non sussiste alcuna indeterminatezza.

4. Anatocismo

Il citato documento di sintesi riporta solo una sintesi delle condizioni contrattuali, senza alcuna approvazione specifica di clausole. Nel documento è prevista la chiusura periodica del conto in dare o in avere con la medesima periodicità, che costituisce una formulazione un po' opaca per prevedere la capitalizzazione degli interessi. Tuttavia all'epoca era vigente l'art. 6, delibera CICR 9/2/2000, in attuazione dell'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25, d.lgs. 342/1999, il quale richiedeva la specifica approvazione della clausola anatocistica. Nel contratto in atti manca la specifica approvazione della clausola, di modo che essa è inefficace e quindi il conto è stato ricalcolato eliminando l'effetto anatocistico derivante dalla capitalizzazione degli interessi.

5. Variazioni

Secondo parte attrice fino al 2013 non sarebbe stata sottoscritta la clausola che consentiva la variazione delle condizioni economiche. In realtà non è così, perché tale clausola è presente già nel documento di sintesi firmato il 26/9/2005 (v. pag. 10). E' vero però che anche tale clausola doveva essere oggetto di una specifica approvazione, a norma dell'art. 117, comma 5, TUB, all'epoca vigente e che la seconda approvazione manca. Tuttavia il processo civile è un processo di parti, non un procedimento ufficioso, e all'attore spetta allegare i fatti specifici e indicare i documenti che li comprovino (cfr. Cass. 23976/2004). Pertanto alla parte che lamenta illegittime variazioni delle condizioni economiche incombe l'onere di individuarle specificatamente sulla base degli estratti conto prodotti, ma tale onere è stato completamente disatteso da parte attrice, che si è limitata ad una doglianza generica e quindi inefficace.

6. Usura



Parte attrice ha anche lamentato il superamento del tasso soglia. Tale allegazione si fonda su una c.t.p. inattendibile (doc. 10 att.), in quanto per il calcolo del TEG applicato al rapporto ha utilizzato una formula diversa rispetto a quella indicata nelle apposite Istruzioni della Banca d'Italia (v. pag. 19) e quindi ha operato il confronto tra dati non omogenei, dal momento che il tasso soglia considerato è invece quello determinato nel decreto MEF sulla base delle predette Istruzioni.

L'aspetto centrale della disciplina anti-usura introdotta dalla legge n. 108/1996 consiste nella fissazione di un parametro oggettivo per ciascuna categoria di operazione finanziaria, rilevato trimestralmente dal MEF e pubblicato sulla G.U., oltre il quale i tassi sono usurari, senza necessità di altre indagini. L'operazione richiesta dalla legge consiste quindi esattamente nel raffronto tra il tasso effettivo dell'operazione in esame (TEG) con il tasso soglia pubblicato.

Da ciò deriva l'esigenza imprescindibile che i due valori siano calcolati secondo le medesime modalità, cioè computando i medesimi oneri e applicando la medesima formula matematica. Altrimenti il raffronto operato è privo di qualsiasi correttezza scientifica, perché metterebbe a confronto dati disomogenei.

Questo è il motivo per cui il TEG dell'operazione oggetto di causa deve essere calcolato, in caso di apercredito, secondo le modalità indicate nel paragrafo C3, lett. a) e computando gli oneri di cui al par. C4 delle Istruzioni di Banca d'Italia, in base alle quali viene determinato il TEGM e quindi il tasso soglia (v. in questo senso Cass. 12965/2016).

Parte attrice ha completamente disatteso tale esigenza insuperabile, utilizzando una diversa formula matematica. I risultati così raggiunti sono del tutto inattendibili. In particolare il tasso calcolato da parte attrice non può essere posto a confronto con il tasso soglia, perché i due valori sono stati calcolati in modo diverso.

Nella fattispecie, quindi, manca una allegazione attendibile della parte relativamente al superamento del tasso soglia. In questa situazione processuale non può essere disposta una contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa.

Parte attrice ha altresì lamentato l'applicazione di interessi soggettivamente usurari, ritenendo tali tutti gli interessi che hanno superato il TEGM senza oltrepassare il tasso soglia. L'allegazione così operata è però insufficiente e infondata perché l'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., richiede a tal fine la ricorrenza di altri requisiti, quali la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e la condizione di difficoltà



economica o finanziari di chi li ha promessi, in ordine ai quali nulla ha allegato e offerto di provare la parte.

7. C.T.U.

Ai fini del ricalcolo del conto è stata conferita apposita c.t.u., affidata alla commercialista dott.ssa Roberta Goldoni, che ha depositato relazione scritta in data 25/7/2017. L'esperta c.t.u. ha svolto in modo chiaro l'incarico, attenendosi ai criteri legali sopra indicati, di modo che le sue conclusioni devono essere condivise. Il c.t.u., eliminati gli indebiti sopra evidenziati, ha calcolato il saldo finale in euro 42.672,19 a credito del correntista. Poiché, come sopra riferito, il conto è stato chiuso a 0, quella somma rappresenta gli indebiti pagati dal cliente, che devono quindi essere restituiti ex art. 2033 c.c. Gli interessi decorrono dalla domanda di mediazione (16/6/2015), non sussistendo elementi per vincere la presunzione di buona fede del percipiente.

8. Spese

Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, anche relative alla c.t.u., operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014. La consulenza contabile stragiudiziale di parte non ha avuto rilievo per la decisione e quindi l'onere non può essere rimborsato.

Il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere anticipato le spese; deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 42.672,19 oltre interessi legali dal 16/6/2015;
- 2) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 7.254,00 per compensi ed € 613,00 per spese esenti, oltre 15% per spese



Sentenza n. 11869/2018 pubbl. il 26/11/2018
RG n. 72809/2015

- generali e CPA sugli importi imponibili;
- 3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta;
 - 4) distrae il rimborso delle spese di giudizio a favore del difensore di parte attrice.

Milano, 25 novembre 2018

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

